



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.12.2011
C(2011) 9381 draft

PROGETTO DI REGOLAMENTO (UE) No .../.. DELLA COMMISSIONE

del 20.12.2011

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

PROGETTO DI REGOLAMENTO (UE) No .../.. DELLA COMMISSIONE

del 20.12.2011

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

previa pubblicazione del presente progetto di regolamento²,

sentito il parere del Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 consente alla Commissione di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- (2) Sulla base del suddetto regolamento, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")³, che stabilisce un massimale generale "de minimis" di 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre esercizi finanziari.
- (3) Dall'esperienza della Commissione nell'applicare la normativa in materia di aiuti di Stato a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato risulta che il massimale al di sotto del quale si può ritenere che i vantaggi concessi a tali imprese non incidono sugli scambi tra

¹ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

² [...].

³ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza può talvolta scostarsi dal massimale generale "de minimis" stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Infatti, almeno alcuni di questi vantaggi compensano probabilmente i costi aggiuntivi connessi alla prestazione di servizi di interesse economico generale. Inoltre, molte attività qualificate come prestazione di servizi di interesse economico generale hanno una portata territoriale limitata. È quindi appropriato introdurre, in aggiunta al regolamento (CE) n. 1998/2006, un regolamento contenente regole specifiche relative agli aiuti "de minimis" relativamente alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

- (4) In base all'esperienza della Commissione, si dovrebbe ritenere che gli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza a condizione che l'importo totale degli aiuti concessi all'impresa beneficiaria che fornisce servizi di interesse economico generale sia inferiore a 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
- (5) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in detti settori, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Ciò lascia impregiudicate le misure concesse a imprese operanti nel settore della pesca che forniscono servizi di interesse economico generale non connessi ai prodotti della pesca, quale ad esempio la raccolta di rifiuti in mare. Restano esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, onde tenere conto delle piccole dimensioni che hanno in media le imprese che operano nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri e considerando la sovraccapacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione e il trasporto merci. Ciò non mette in dubbio l'approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti dell'Unione diversi dal presente regolamento. Il presente regolamento non si applica al settore carbonifero, in considerazione della decisione 2010/787/UE del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive⁴.
- (6) Viste le similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.
- (7) La Corte di giustizia ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o

⁴ GUL 336 del 21.12.2010, pag. 24.

rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non si applica agli aiuti il cui importo sia determinato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti "de minimis" connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

- (8) Il presente regolamento non si applica agli aiuti "de minimis" alle esportazioni né gli aiuti "de minimis" che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati.
- (9) Il presente regolamento non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁵.
- (10) Le misure di aiuto di Stato superiori al massimale "de minimis" non devono poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento.
- (11) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.
- (12) Per evitare che le intensità massime d'aiuto stabilite nei vari strumenti dell'Unione siano aggirate, gli aiuti "de minimis" non possono essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
- (13) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale, gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere se basarsi sul presente regolamento o sul regolamento (CE) n. 1998/2006.
- (14) La Corte di giustizia, nella sentenza *Altmark*⁶, ha fissato dei criteri per stabilire i casi in cui le compensazioni per la fornitura di un servizio di interesse economico generale non costituiscono aiuto di Stato. Gli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento non possono comunque cumularsi con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno a norma della sentenza *Altmark*. Le misure di aiuto rientrano pertanto nel campo di applicazione del presente regolamento solamente se l'intero importo della compensazione, che costituisca aiuto di Stato o meno, non eccede la soglia stabilita nel presente regolamento.
- (15) A fini della trasparenza e della sua corretta applicazione, il presente regolamento deve stabilire una soglia chiara anche nel caso di aiuti concessi sotto forme diverse dalle sovvenzioni, quali i prestiti e i conferimenti di capitale. Per un'applicazione uniforme,

⁵ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁶ Causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, in presenza di *Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht*, Racc. 2003, pag. I-7747.

trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno poter applicare tale soglia indipendentemente dalle specifiche caratteristiche della misura e senza la necessità di effettuare calcoli. Pertanto, gli aiuti concessi sotto forme diverse dalle sovvenzioni possono beneficiare del presente regolamento solamente se l'importo versato all'impresa non supera 500 000 EUR. Se l'aiuto è concesso sotto forma di garanzia, il presente regolamento si applica solamente se la parte garantita del relativo prestito non supera 500 000 EUR.

- (16) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma "de minimis" siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi alla medesima impresa per la prestazione di servizi di interesse economico generale non ecceda il massimale complessivo ammissibile. A tal fine e per assicurare la conformità alle disposizioni relative al cumulo con gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, quando concedono un aiuto "de minimis" in base al presente regolamento, gli Stati membri informano l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto e della sua natura "de minimis", facendo riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti "de minimis" oggetto del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1998/2006 ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. Come alternativa, lo Stato membro ha la possibilità di assicurare il rispetto del massimale mediante un registro centrale.
- (17) Il presente regolamento si applica fatte salve le condizioni poste dal diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o da requisiti aggiuntivi derivanti dal trattato o da normative settoriali dell'Unione.
- (18) Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:
 - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio⁷;

⁷ GUL 17 del 21.1.2000, pag. 22.

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti concessi a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio;

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

3. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca;

b) per "trasformazione di un prodotto agricolo" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Articolo 2

Aiuti "de minimis"

1. Gli aiuti concessi alle imprese nell'ambito della fornitura di servizi di interesse economico generale, se rispettano le condizioni stabilite nel presente regolamento, devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e

che sono pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. Le misure di aiuto possono beneficiare del presente regolamento solamente se l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Gli aiuti concessi sotto forme diverse dalle sovvenzioni, quali i prestiti e i conferimenti di capitale, possono beneficiare del presente regolamento solamente se l'importo versato all'impresa non supera il massimale fissato al paragrafo 2. Se l'aiuto è concesso sotto forma di garanzia, la parte garantita del relativo prestito non supera tale massimale.

4. Qualora l'importo complessivo degli aiuti concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale superi il massimale di cui al paragrafo 2, tali aiuti non possono beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura di aiuto.

5. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

6. Gli aiuti "de minimis" ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 fino al massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento non possono tuttavia cumularsi con alcuna compensazione riguardante lo stesso SIEG, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.

Articolo 3

Controllo

1. Quando intende concedere un aiuto "de minimis" a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto comunicandole il probabile importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo), il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se un aiuto "de minimis" a norma del presente regolamento è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo segnalando alle imprese una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è utilizzata per determinare se il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, viene rispettato. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa che fornisce il servizio di interesse economico generale, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" concesso all'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale in base al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 1998/2006 durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti.

Lo Stato membro può erogare nuovi aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale in forza del presente regolamento a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e che siano rispettate le norme relative al cumulo di cui all'articolo 2, paragrafo 6.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis", contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano a detto Stato membro.

3. Gli Stati membri registrano e raccolgono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti "de minimis" individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti "de minimis" vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti "de minimis", in base al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 1998/2006, ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica agli aiuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle decisioni, alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni e agli avvisi pertinenti.

Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 5

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2018.

La Commissione intende riesaminare il presente regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20.12.2011

*Per la Commissione
Il presidente*

José Manuel BARROSO